



A: Consorzio 3 Medio Valdarno

e p.c.:

Comune di Montale

ARPAT - Dipartimento di Pistoia

Settore Genio Civile Valdarno Centrale

Oggetto: decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito al progetto dei lavori di “*Chiusura arginale lungo il T. Settola in prossimità di un attraversamento lungo via Papini nel Comune di Montale*”, proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta da codesto Consorzio 3 Medio Valdarno, con nota del 01.12.2023 n.0548225, in merito all'applicazione delle procedure di VIA di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ed al titolo III della l.r. 10/2010 con riferimento al progetto indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Premesso che:

l'intervento in oggetto è compreso nel Piano delle Attività di Bonifica per l'anno 2023 di codesto Consorzio, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 245 del 13/03/2023 nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo anno 2023;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, a seguito di richiesta di parere da parte del proponente sulla legittimità o meno di una passerella pedonale esistente, ha evidenziato criticità del manufatto passerella sotto il profilo idraulico ed ha chiesto al Consorzio di provvede alla sua demolizione prima della realizzazione delle opere di progetto.

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che:

il progetto in esame ha l'obiettivo di eliminare le discontinuità presenti nelle strutture arginali, chiudendo i varchi posti in destra ed in sinistra idraulica del torrente Settola, in corrispondenza di un attraversamento in alveo, lungo via G. Papini all'altezza di via Ginanni nel Comune di Montale (PT), oltre alla preliminare demolizione della passerella pedonale;

il tratto è classificato in III categoria, ai sensi del R.D. 523/1904;

le opere in progetto prevedono:

in destra idraulica, un'arginatura eseguita in terra, da fornire in loco, vista la non disponibilità di terre provenienti da scavi. Il proponente specifica che il terreno dovrà essere di tipo limoso ed argilloso, compreso tra il tipo A7-6 ed il tipo A4 secondo la classificazione AASHTO - CNR UNI 10006, con



contenuto in sabbia superiore al 15% ed inferiore al 50%, con contenuto in argilla inferiore al 35% e che presentano un indice plastico inferiore a 25, scevre da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura. La quota in testa del nuovo argine sarà di ml. 66,31 s.l.m., realizzato a sezione trapezia con larghezza di base ml. 7,30 e di testa ml. 2,30 circa, oltre ad avere una pendenza delle sponde di 2:1 sia lato alveo che lato campagna (via Ginanni);

in sinistra idraulica è prevista la realizzazione dell'argine in parte in muratura di scogliera, per un'altezza di ml. 1,40 ed una lunghezza pari al varco esistente, innestato a monte ed a valle con la muratura in pietra esistente ed in parte, al di sopra del predetto muro, per circa ml. 1,00, è previsto un nuovo rilevato in terra per raggiungere la quota della testa dell'arginatura esistente pari a ml. 66,48 s.l.m.. Il proponente specifica che la terra da utilizzare sarà, anche in questo caso, da fornire in loco e del tipo limoso e argilloso, dello stesso tipo e composizione della terra prevista per l'argine destro. Il nuovo argine avrà una larghezza in testa pari a ml. 2,20 circa e sponde con pendenza 2,5:1 lato alveo e 3:1 lato campagna (via Papini);

in sintesi gli interventi previsti sono:

- allestimento del cantiere;
- demolizione passerella esistente;
- realizzazione chiusura arginale in terra in destra idraulica;
- demolizione murature in pietra delimitazione rampa guado;
- realizzazione di muro in massi di scogliera per chiusura arginale in sinistra;
- realizzazione rilevato sopra muro per raggiungimento testa arginale;
- ripristino dei luoghi;
- smobilizzo del cantiere;

il proponente rileva che gli interventi di progetto in esame si configurano come lavori di manutenzione ordinaria, lungo il reticolo in gestione al Consorzio, ai sensi della L.R.79/2012;

le aree dove sono previste operazioni di scavo, saranno sottoposte a campagne di caratterizzazione chimiche, al fine di determinare che le terre rispettino i limiti della colonna A del D. Lgs. 152/2006 – Parte Quarta, Titolo V, All. 5 – Tab. 1 e che risultino quindi reimpiegabili in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Il proponente sottolinea che i sedimenti fluviali, se le analisi evidenziano la non pericolosità, ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, possono essere spostati all'interno delle acque superficiali ai fini della gestione delle acque o della prevenzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli;

alcuni tratti dell'area di intervento sono posti sotto una linea elettrica aerea dalla quale è fatto obbligo di mantenere le distanze previste dall'art. 83 e 117 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008. Il proponente specifica che tale situazione non comporta impedimento all'esecuzione dei lavori in quanto i conduttori in tensione sono posti ad una distanza molto elevata dai piani campagna, ed inoltre le opere da realizzare non modificano in modo sostanziale le attuali quote massime dei piani sottostanti la linea. Sottolinea inoltre che prima della progettazione esecutiva provvederà alla misurazione della quota esatta dei conduttori elettrici, per le opportune valutazioni sulla scelta dei mezzi d'opera più idonei all'impiego;

il proponente evidenzia che gli interventi previsti interessano particelle di proprietà private e di enti pubblici, allegando alla documentazione anche il piano particellare di esproprio per l'acquisizione preventiva di tali aree;



il proponente riporta estratti cartografici di inquadramento territoriale in relazione alla pianificazione di bacino dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, da dove si evince che l'area risulta classificata in probabilità di inondazione elevata (P3), in rischio di alluvione molto elevato (R4), in pericolosità da frana assente ed in pericolosità geologica medio-bassa secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

l'area di progetto potrebbe essere interessata da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004: art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 “*Zone gravate da usi civici (Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita)*”, di cui al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico);

l'area di progetto non interferisce con aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

l'area interessata non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923;

Ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del d.lgs.152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

dato atto degli “*Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006*” (Ministero Ambiente, Creiamo PA, 2019);

rilevato che:

- il progetto suddetto è teso ad un miglioramento della stabilità strutturale del corpo arginale; l'intervento consiste sostanzialmente nel riadeguamento dell'arginatura in destra ed in sinistra del corso d'acqua attraverso una chiusura con la finalità di migliorare la stabilità complessiva dell'opera ed al contempo garantire adeguate condizioni di sicurezza;
- le chiusure arginali non comportano modifiche rilevanti nei materiali utilizzati rispetto a quelli in posto;
- l'intervento prevede anche l'innalzamento della quota sommitale degli argini fino al raggiungimento della corrispondente quota esistente nel tratto adiacente; al contrario la livelletta di fondo alveo si manterrà alla quota attuale;

dato atto che il progetto risulta inserito nel Piano delle Attività di Bonifica per l'anno 2023, approvato nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo 2023; la realizzazione del progetto consentirà di eliminare le discontinuità presenti nelle strutture arginali garantendo un miglioramento della stabilità strutturale complessiva, anche mediante conferimento di una geometria uniforme al corpo arginale lungo tutto il tratto, ottenendo una sezione-tipo di progetto che non altera sostanzialmente le condizioni di deflusso lungo l'asta fluviale rispetto allo stato attuale;



si ritiene che la modifica proposta non costituisca variazione del funzionamento delle opere idrauliche esistenti, ma che ne costituisca variazione delle caratteristiche e potenziamento. Tuttavia tali variazioni e potenziamenti non sono sostanziali ai fini della normativa in materia di VIA, in quanto: non determinano un cambiamento di localizzazione delle opere; non determinano un cambiamento della tecnologia delle medesime e non ne comportano un ampliamento significativo. La variazione non è atta a determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto alle opere esistenti allo stato attuale, ma anzi determina un beneficio in termini dell'incremento della sicurezza idraulica sul territorio e della sicurezza dei lavoratori addetti alla manutenzione ed alla sorveglianza delle opere idrauliche; costituisce un miglioramento della prestazione ambientale dell'opera, dal punto di vista idraulico, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006;

pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto recante modifiche non sostanziali di opere esistenti.

Si raccomanda quanto segue a codesto Consorzio, con riferimento al capitolato di appalto:

- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” del gennaio 2018;
- di organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019). E' inoltre atto salvo quanto previsto dalla parte quarta del d.lgs.152/2006, in materia di spostamento dei sedimenti fluviali.

Si ricorda inoltre quanto segue, per i fini di cui al capoverso precedente:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, condotte del gas, infrastrutture di trasporto; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;



- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

gg

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;



3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.